

Legge regionale 16 agosto 1984, n. 44.

Istituzione della Consulta regionale del Veneto per i problemi dell'unificazione europea.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Regione del Veneto, al fine di approfondire la problematica dei propri rapporti con la Comunità Europea e di favorirne lo sviluppo, istituisce la «Consulta regionale per i problemi dell'unificazione europea», quale proprio organo permanente di consultazione.

Art. 2

La Consulta è costituita dai sottoelencati componenti, nominati dal Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza:

- i componenti della Giunta regionale, di volta in volta designati in base alle materie all'esame della Consulta stessa;
- un rappresentante per ciascun gruppo consiliare regionale;
- i componenti veneti del Parlamento Europeo;
- i rappresentanti veneti nelle varie istituzioni della Comunità Europea;
- i rappresentanti regionali dei partiti politici e dei loro movimenti giovanili e femminili, i rappresentanti regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I., dell'U.N.C.E.M. e dell'A.I.C.C.E., delle organizzazioni europeiste e delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e di categoria maggiormente rappresentative, previa determinazione da parte dell'Ufficio di Presidenza dell'elenco delle predette organizzazioni.

L'Ufficio di Presidenza può anche invitare, sentita la Consulta, a far parte della stessa o a partecipare ai suoi lavori, rappresentanti di altre organizzazioni che ne facciano domanda, nonché esponenti della cultura, dell'arte o delle scienze particolarmente interessati ai problemi europei.

Art. 3

La Consulta, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, formula pareri e proposte alla Regione in ordine ai problemi dell'unificazione europea, e in particolare in ordine alla diffusione della conoscenza di tali problemi, alle istanze emergenti nell'opinione pubblica, al ruolo specifico della Regione nel processo di unificazione, agli aspetti riguardanti i lavoratori emigranti, alla democratizzazione delle istituzioni della Comunità Europea e ai rapporti con analoghi organismi di altre Regioni.

Attraverso gli organi regionali, la Consulta formula proposte alle forze politiche, economiche, sociali e culturali, e agli Enti locali, al Parlamento, al Governo.

Art. 4

La Consulta è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale o da uno dei Vicepresidenti del Consiglio regionale, da lui delegati.

Il Presidente rappresenta la Consulta, ne coordina i lavori, ne convoca e presiede le sedute, stabilendo l'ordine del giorno.

Art. 5

La Consulta è insediata all'inizio di ogni legislatura regionale e resta in carica quanto il Consiglio regionale.

Art. 6

La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale e si avvale, per la sua attività, dei mezzi e del personale messi a disposizione dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 7

In sede di prima applicazione della presente legge, la Consulta è insediata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.

Entro i successivi 90 giorni, la Consulta predispone il proprio regolamento interno, che viene approvato con provvedimento del Consiglio regionale.

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 agosto 1984

Bernini